

Ricorso n. 25110/05

ORDINANZA

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Serra D'Aiello con atto di citazione notificato il 22.2.2005 conveniva davanti al Tribunale di Paola la s.n.c. Coccimiglio Cesare & c., appaltatrice di lavori pubblici; l'arch. Luigi Coccimiglio, ing. Capo dei lavori appaltati, l'Arch. Giuliana Del Buono, progettista e direttore dei lavori ed il dr. Musi Rodolfo, geologo, per sentire dichiarare il loro inadempimento nelle rispettive prestazioni con condanna degli stessi alla restituzione delle somme loro versate, con interessi e rivalutazione.

Radicalosi il contraddittorio, i convenuti architetti Coccimiglio e Del Buono eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Nella pendenza del giudizio di primo grado i predetti proponevano regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che sussisteva la giurisdizione della Corte dei Conti. I ricorrenti hanno anche presentato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sostengono i ricorrenti che la giurisdizione si appartiene alla sez. giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Calabria, ai sensi dell'art. 52, c. 1, r.d. n. 1214/1934, artt. 58 l. n. 142/1990, 93 d. lgs. N. 267/2000, 1 l. n. 1994/20, nel testo modif. dall'art. 3, c. 1, lett. A) d.l. n. 543/1996 e l. n. 109/1994, sul rilievo che si verte in tema di responsabilità

patrimoniale per danno erariale ascritta a professionisti in rapporto di servizio con l'ente pubblico appaltante nella rivestita qualità rispettivamente di ingegnere capo (il Coccimiglio) e progettista - direttore dei lavori (la Del Buono). Sostengono in particolare i ricorrenti che non può farsi distinzione, quanto alla Del Buono, tra le funzioni di progettista e quelle di direttore dei lavori, trattandosi dello stesso professionista.

2. L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è fondata.

Con l'atto introduttivo del giudizio il Comune ha chiesto, per il preteso inadempimento dei convenuti, il risarcimento dei danni costituito dalla somma versata ai predetti professionisti in relazione alla loro qualità di ingegnere capo, direttore dei lavori e progettista dell'opera pubblica realizzata.

In relazione al petitum sostanziale fatto valere con tale domanda sussiste pacificamente la giurisdizione della Corte dei Conti, in relazione alla domanda proposta dal Comune nei confronti del Coccimiglio e della Del Buono, relativamente alla prestazione di quest'ultima quale direttrice dei lavori.

Come questa Corte ha da tempo chiarito, il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della

pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa ( Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781; Cass. N. 340 del 2003; Cass. S.U. 5 aprile 1993, n. 4060; Cass. 11 aprile 1994, n. 3358; Cass. 24 luglio 2000, n. 515, ex plurimis).

3. Il discorso è identico per l'ingegnere capo, attesi i poteri autoritativi allo stesso facenti capo e l'imputabilità in via diretta ed immediata alla p.a. della sua attività con rilevanza esterna, ai sensi dell'art. 1 e segg. r.d. n. 350/1895 e succ. mod..

Con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nella esecuzione dell'incarico, i predetti soggetti sono, dunque, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (recante il t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti), che a tale giurisdizione sottopone i funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, quando essi cagionino danno allo Stato o ad altra Amministrazione, dalla quale dipendono. Questa norma, infatti, con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento sulle autonomie locali, è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, avendo l'art. 58 l. 142/90 esteso ad essi le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Resta così superata la distinzione (prima regolata dalle disposizioni degli artt. 251 e seg. del r.d. 3 marzo 1934, n. 383,

abrogate dall'art. 64, comma 1 lett. c) l. 142/90), fra responsabilità formale e responsabilità amministrativa, già devolute alla giurisdizione contabile e, rispettivamente, a quella ordinaria (cfr. Cass. 26 marzo 1999, n. 188 e Cass. 26 gennaio 2001, n. 24).

4.1. Il problema si pone in relazione alla domanda proposta nei confronti della Del Buono, quale progettista dell'opera pubblica appaltata.

Si afferma costantemente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno nei confronti del progettista di un'opera pubblica, in quanto non è ravvisabile un rapporto di servizio tra la stazione appaltante e tale progettista, il cui elaborato deve essere fatto proprio dall'amministrazione mediante specifica approvazione (Cass. S.U. 23.3.2004, n. 5781; Cass. n. 340 del 2003; Corte dei Conti, 23 giugno 1999, n. 182).

Il rapporto tra il progettista (o il calculatore) e l'amministrazione conferente è di natura meramente privatistica e deriva da un contratto d'opera professionale, che non importa l'inserimento del soggetto nell'organizzazione della amministrazione (cfr. Cass. 188/99).

4.2. Il principio suddetto è certamente condivisibile allorché la domanda risarcitoria è proposta dall'amministrazione nei confronti di un soggetto che abbia svolto la sola funzione di progettista.

Allorché, invece la domanda è proposta nei confronti di un soggetto investito sia dell'incarico di progettista che di quello di

direttore dei lavori, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni, affermandosi quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori.

A parte il rilievo che tale soluzione urta contro il trend normativo favorevole all'omogeneizzazione della giurisdizione, allorché si tratti di fatti collegati in un unitario rapporto, va osservato che il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto dà luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l'attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva, allorché il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tale attività (così nella fattispecie). I doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori (art. 5 r.d. n. 350 del 1985), sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest'ultima assorbono anche quelli del progettista, allorché si tratti dello stesso soggetto che cumula i due incarichi e la domanda risarcitoria dell'amministrazione investa la complessiva attività posta in essere dall'unico professionista incaricato.

Nella fattispecie, quindi, poiché l'architetto Giuliana Del Buono ha svolto tanto l'incarico di progettista che di direttore dei lavori e la domanda risarcitoria è relativa al complesso

7

dell'attività professionale svolta, va affermata la giurisdizione della corte dei conti relativamente alla complessiva domanda risarcitoria posta nei suoi confronti dal Comune sia come direttrice dei lavori che di progettista.

5. In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda proposta nei confronti del Coccimiglio Luigi, quale ingegnere Capo e nei confronti di Del Buono Giuliana, quale progettista e direttore dei lavori

6. Affermata la giurisdizione del giudice contabile davanti allo stesso va rimessa la causa proposta dall'attore nei confronti dell'ing. Capo e del progettista- direttore dei lavori.

La "translatio iudicii" opera sia in caso di ricorso ordinario ex art. 360 n. 1 c.p.c. (inizialmente previsto per il solo giudizio ordinario e poi esteso ex art. 111 Cost. a tutte le decisioni, assumendo la veste di ricorso per contestare innanzi alle sezioni unite la giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata) sia nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione proponibile innanzi al giudice ordinario, ma anche innanzi al giudice amministrativo, contabile o tributario. In tal modo si consente al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che difetti della giurisdizione indicata, di poter continuare - così com'è iniziato - davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che concluda la controversia processuale, comunque iniziata, e realizzi pertanto in modo più sollecito ed efficiente il servizio

giustizia, di rilevanza costituzionale (Cass. S.U. 22/02/2007, n. 4109).

Sussistono giusti motivi (segnatamente la novità della questione relativamente alla giurisdizione del giudice contabile sulla responsabilità del progettista-direttore dei lavori) per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda proposta dal Comune di Serra D'Aiello nei confronti di Coccimiglio Luigi e di Del Buono Giuliana e rimette la relativa causa al giudice contabile territorialmente competente, per la decisione. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 marzo 2008.

Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Giovanni Gambattista

Depositata in Cancelleria



oggi 20 MAR 2008  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Gambattista

